

ALLEGATO N.1 STATUTO

AL N. 3643

DELEGATO

STATUTO

<<ASSOCIAZIONE 115AMICI DEI POMPIERI LOMELLINA SUD. O.D.V.>>

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. Denominazione

E' costituita, una organizzazione di volontariato nella forma di

associazione Non Riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE 115 AMICI DEI

POMPIERI LOMELLINA SUD" Organizzazione di volontariato in breve ODV.

Art. 2 Sede e Durata

L'associazione ha sede nel comune di Mede (PV), all'indirizzo determinato

dal consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3. Scopo e attivita' Istituzionali

3.1 Attivita' Istituzionali

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche,

solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva

o principale delle seguenti attivita' di interesse generale: (cfr. Art. 5

CTS)

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative

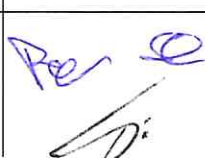
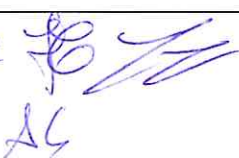
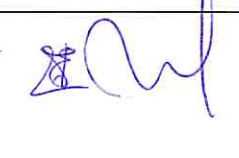
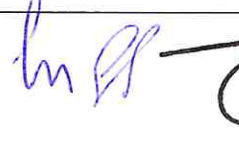
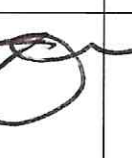
di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita'

di interesse generale di cui al presente articolo.

Piu' in dettaglio le attivita' di interesse generale saranno realizzate con

le seguenti modalita':

Per     

- promuovere il reclutamento dei Vigili del Fuoco Volontari
- promuovere, sviluppare ed incrementare l'attività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mede
- promuovere l'attività di tutela del territorio, della natura e dell'ambiente
- sostenere economicamente le necessità del Distaccamento, raccogliendo fondi da destinare all'acquisto e manutenzione dei mezzi, materiali ed attrezzature, equipaggiamento per il personale volontario da donare e/o conferire in comodato d'uso gratuito al Ministero degli Interni, nonché all'aggiornamento professionale del personale Volontario stesso
- mettere in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e della solidarietà ed in particolare creare un movimento di pubblica opinione a favore del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mede

3.2. Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al consiglio di amministrazione.

3.3 Modalita' di esercizio

L' associazione esercita le attivita' sopra individuate prevalentemente a

favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente delle attivita' di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati.

L'associazione puo' infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la

propria attivita' istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di

lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attivita' puo'

anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 Associati

4.1. Numero degli associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associate persone

fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero

si riducesse esso dovra' essere integrato entro un anno come previsto

dall'art. 32 comma 1 bis CTS.

4.2 Categorie di associati:

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

c. onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità della ODV operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

4.3 Ammissione

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento.

Il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto

all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio

entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che

prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4.4 Diritti e doveri

L'associazione è organizzata secondo il principio generale della

democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le

persone, gli associati hanno parità di diritti e doveri,

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e

secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti

e dalle deliberazioni associative, fra cui quello di contribuire alle

necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota

associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione

(libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali

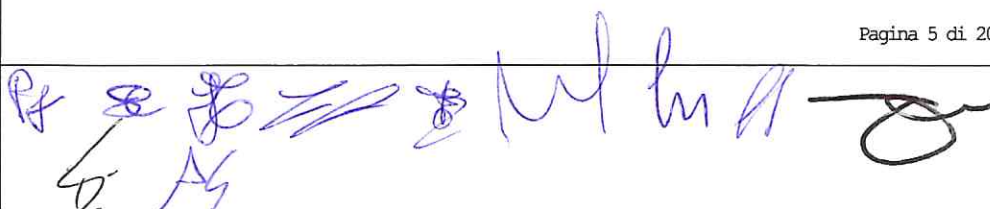
del consiglio di amministrazione) facendone richiesta al consiglio di

amministrazione il quale, entro 15 giorni dalla richiesta ne consentirà

gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione con

facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intransmissibile.



Art. 5 Volontari

L'associazione nello svolgimento delle proprie finalita' si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati e dei volontari aderenti agli enti associati. Puo' avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti nel registro dei volontari.

L'attivita' di volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione.

La qualita' di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonché della responsabilita' civile verso i terzi.

Art. 6 Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione

- a. l'Assemblea degli associati
- b. Il Consiglio di amministrazione
- c. Il presidente
- d. L'organo di controllo o revisore legale

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8 Assemblea degli associati

8.1 Competenza

L'assemblea degli associati:

[Handwritten signatures and initials]
G: AG

- Nomina e revoca I componenti del consiglio di amministrazione,

l'organo di controllo o revisore legale dei conti

- Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale ove

necessario per legge

- Delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e

promuove azioni di responsabilita' nei loro confronti

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

- Approva i regolamenti

- Delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione

della associazione

- Delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio di

amministrazione che respingono domande di ammissione e che procedono

all'esclusione di un associato

- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal

presente statuto.

8.2 Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede

dell'associazione o in un altro luogo, almeno una volta l'anno, per

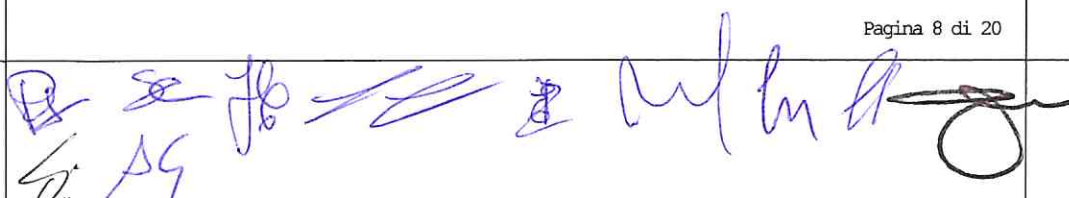
l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio

sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio

direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata

da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.



L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno dieci giorni prima dell'assemblea

8.3 Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati. Quale data d'iscrizione si considera quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, un associato può ricevere al massimo 1 delega.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8.4 Maggioranze

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza espressa dai presenti

[Handwritten signatures and initials]
6: AG

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli

associati intervenuti

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in

manca di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti

i membri del consiglio di amministrazione e l'organo di controllo.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, sia in prima

che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza

degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilit  e l'approvazione

del bilancio i componenti il consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

9.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo   composto di un numero dispari di membri variabile

da 5 a 11 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi.

9.2 Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione   convocato dal Presidente ogni volta che

vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno

un terzo dei consiglieri.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

La convocazione è fatta a mezzo avviso mail, affissione presso la sede e bacheca pubblica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 10 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

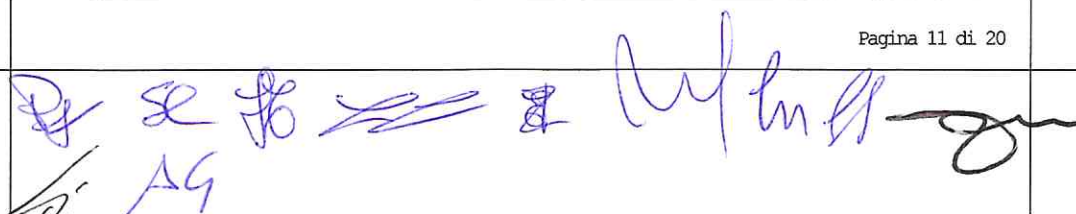
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno 3 consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

9.3 Funzioni

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento ;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- convoca l'assemblea degli associati;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- delibera circa gli investimenti utili e necessari allo svolgimento dell'attività statutaria, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, delibera in merito all'acquisto o alla vendita, donazione, concessione in comodato d'uso di attrezzature, impianti, automezzi, imbarcazioni e di ogni altro bene purché strumentale all'attività istituzionale;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal

Presidente;

• delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il

Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei

non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per

i membri da sostituire.

Art. 10 Presidente dell'associazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso

della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E'

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti

l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in

qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura

generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono

esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli

stessi risponde personalmente il Presidente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]
AG

Art. 11 Organo di controllo

11.1 Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,

l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo

le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e

sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza

diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle

dell'assemblea che approva il bilancio.

11.2 Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra

persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie

di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel

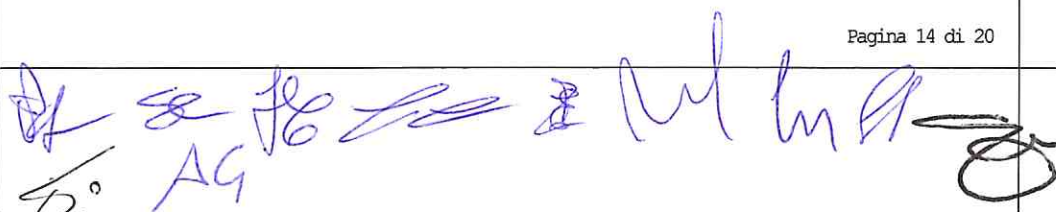
caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno un componente. Si applicano le disposizioni dell'art.

2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e

sono rieleggibili.

 AG

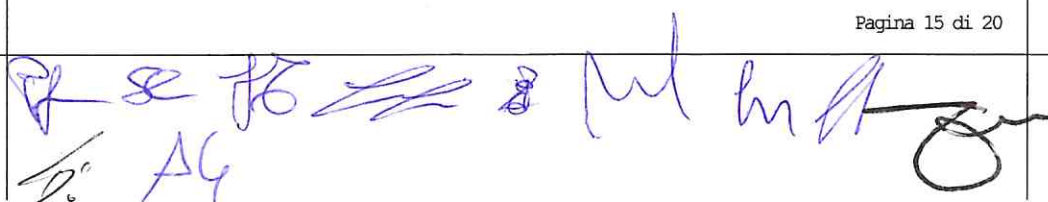
La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Amministrazione è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.117/2017, puo' esercitare, su decisione dell'Assemblea, la Revisione Legale dei conti;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;

- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

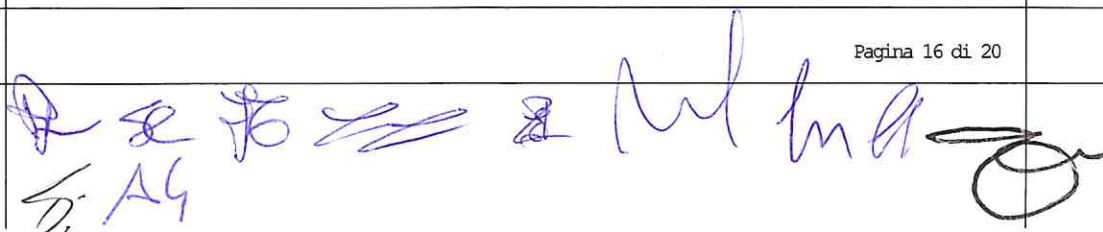
3. L'organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art 31 del D.Lgs n. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 13 Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo;

in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori

legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria

dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri

contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base

delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con

banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire e estinguere

conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione

inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e

disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito

dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di

Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla

sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 16 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi dei simpatizzanti, degli associati e dei terzi;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi

internazionali, dell'Unione Europea, di Istituzioni pubbliche finalizzati

al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni e da servizi convenzionati;

e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

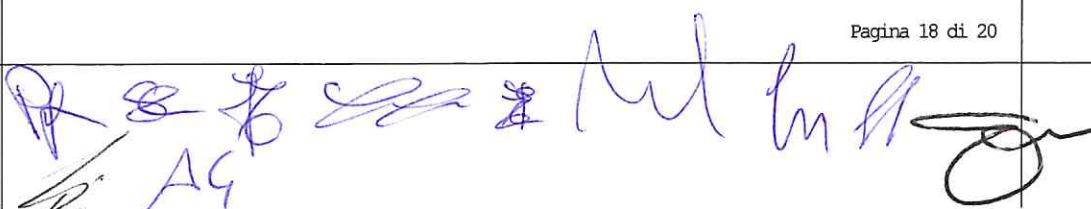
Art. 17 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS "a sensi di legge", il

Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati,

per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e



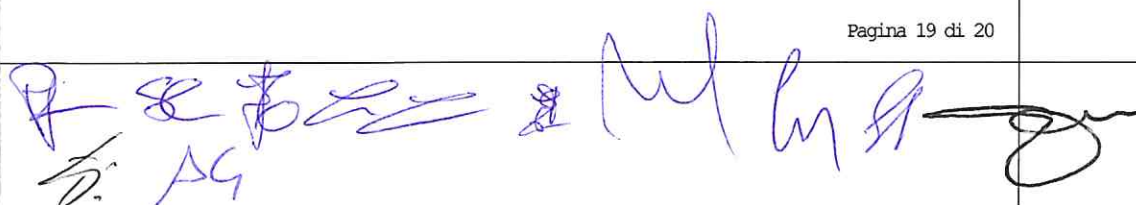
formato dallo statuto patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le rispettive condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve:

- Pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;

- Predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.



Art. 18 Devoluzione

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del consiglio di amministrazione previo parere del competente Ufficio del registro del terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 9 del CTS.

Art. 19 Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Giuseppe Gelli

Stampato

Dir. Fil.

Amministratore

Roberto Schino

Luigi M.

Ele. A. Zaldi

Luigi R.

Alcide Gollone

Federico